

ARCI PESCA F.I.S.A. NAZIONALE - APS

Via Pescosolido n.76 - 00158 Roma

C.F. 97044290589

Libro Consiglio Nazionale



VERBALE DEL XII CONGRESSO NAZIONALE ARCI PESCA FISA APS

Nei giorni 11 e 12 marzo 2023, presso l'Hotel Barcelò ARAN Mantegna Via Andrea Mantegna, 130 Roma, si è svolto il 12° Congresso nazionale dell'ARCI PESCA FISA APS.

In assenza del Presidente uscente Fabio Venanzi per motivi di salute, ha aperto i lavori del Congresso Maria Antonia Muscatello componente della Direzione nazionale. Successivamente si è proceduto alla nomina della Presidenza del Congresso nelle persone di Maria Antonia Muscatello, Sabbatini Roberto, Vici Claudio e della Presidenza delle Commissioni composte dai delegati del Congresso resisi disponibili a partecipare:

- **Elettorale:** Iannuzzi Adele
- **Statuto:** Sabbatini Roberto

Copia con data e autografo

ZINCARINI Stefano

La Commissione Verifica Poteri composta da Chisari Mario (Presidente), Lucidi Benedetta e Maroni Mara dichiara valido il congresso.

Il 12 marzo 2023, l'Assemblea, al termine dei lavori congressuali, ha approvato all'unanimità lo Statuto nazionale dell'Associazione, allegato al presente verbale, con le modifiche apportate al fine di recepire le richieste formulate dalla Regione Lazio con protocollo n. 121112 del 02.02.2023 ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e il Consiglio Nazionale, proposto dalla Commissione Elettorale con un numero di 27 Consiglieri, stabilito dal Congresso stesso, in rappresentanza dei vari Territori:

- Venanzi Fabio, Claudio Vici, Muscatello Maria Antonia (Nazionale)
- Borzacchiello Francesco (Campania)
- Del Baglivo Emanuele, Ronchetti Marco (Umbria)
- Meloni Roberto (Lazio)
- Carabetta Antonio, Locci Antonio (Liguria)
- Ventisette Elisabetta, Rosati Paolo (Toscana)
- Magnani James, Savoretti Enzo, Maccanti Alessandro (Emilia Romagna)
- Valenti Valerio, Peluso Alessandro, Grata Giampiero (Lombardia)
- Fiumanò Pierluigi, Pelle Giuseppe (Calabria)
- Zappetti Giuseppe (Abruzzo)
- Sabbatini Roberto (Marche)
- Corò Mario, Beveresco Maurizio (Veneto)
- Di Lena Giuseppe (Molise)
- Calderari Stefano (Basilicata/Puglia)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE TERRITORIALE 6
ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 8 (Toscani)
ESEMPLARE
IL DIRETTORE

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE TERRITORIALE 6
ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 8 (Toscani)
14.04.2023 3 982
Versato in data 14.04.2023
Versato € 3
ESEMPLARE
IL DIRETTORE

ZINCARINI Stefano

21/2021

ARCI PESCA F.I.S.A. NAZIONALE - APS

Via Pescosolido n.76 - 00158 Roma

C.F. 97044290589

Libro Consiglio Nazionale



- Come previsto dall'art.18 dello Statuto il Consiglio Nazionale inserirà 2 consiglieri relativi ai territori di: Piemonte (1 consigliere) e Sicilia (1 consigliere), su proposta dell'organismo assembleare dell'articolazione territoriale di cui sono espressione.

L'Assemblea ha poi proceduto all'elezione all'unanimità dei seguenti componenti del Collegio nazionale dei Garanti: Grancuore Eduardo (Presidente), Lusuardi Aurelia, Lucidi Benedetta.

Concluso il Congresso Nazionale si è riunito il 12 marzo 2023 nella stessa sede dell'Hotel l'Hotel Barcelò ARAN Mantegna Via Andrea Mantegna,130 Roma, il neo-eletto Consiglio Nazionale (presenti 14 su 27 componenti: Vici Claudio, Muscatello Maria Antonia, Del Baglivo Emanuele, Ronchetti Marco, Carabetta Antonio, Locci Antonio, Magnani James, Maccanti Alessandro, Valenti Valerio, Peluso Alessandro, Fiumanò Pierluigi, Zappetti Giuseppe, Sabbatini Roberto, Corò Mario) per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Elezione organismi dirigenti;
- 2) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza la Sig.ra Maria Antonia Muscatello la quale constatata e fatta constatare la validità della riunione propone la nomina a segretario del Sig. Sabbatini Roberto.

I presenti accettano ed il Presidente introduce ed illustra il punto 1) all'ordine del giorno proponendo di eleggere ai sensi dello Statuto il Presidente nazionale nella persona del Sig. Fabio Venanzi.

In tal modo viene nominato alla sopradetta carica il Signor Fabio Venanzi nato a Roma il 17.05.1953 (Codice Fiscale VNNFBA53E 17H501H).

Il Presidente propone quindi di eleggere ai sensi dello Statuto il Vice Presidente con funzioni vicarie nella persona di Claudio Vici.

In tal modo viene nominato alla predetta carica il Signor Claudio Vici nato a Terni il 25.06.1959 Codice Fiscale (VCICLD59H25L117T)

Il Presidente allora prende atto dell'impegno del Consiglio a provvedere nella sua prossima riunione ad individuare gli altri incarichi relativi al completamento degli organismi dirigenti e alle varie attività dell'Associazione.

ARCI PESCA F.I.S.A. NAZIONALE - APS

Via Pescosolido n.76 - 00158 Roma

C.F. 97044290589

Libro Consiglio Nazionale



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Sabbatini Roberto

Il Presidente
Muscatello Maria Antonia

23/2021

STATUTO NAZIONALE

ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente APS

PREMESSA

Si è costituita nel 1971, l'Associazione Nazionale ARCI PESCA F.I.S.A. – Federazione Italiana Sport ed Ambiente, già denominata ARCI PESCA, che assume la denominazione ARCI PESCA F.I.S.A. – Federazione Italiana Sport ed Ambiente APS o in breve **“ARCI PESCA FISA APS”**.

L'ARCI PESCA FISA APS è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) di seguito indicato come CTS.

L'ARCI PESCA FISA APS è confederata all'ARCI APS, Associazione Nazionale a carattere Confederale, riconosciuta dal Ministero dell'Interno con decreto 10 luglio 1947 n. 705.

L'ARCI PESCA FISA APS è una associazione non riconosciuta ex art.36 e seguenti del Codice Civile.

L'ARCI PESCA FISA APS è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come “Ente avente finalità assistenziali” con Decreto del 26 luglio 1997 n. 559/C. 15586. 12000.A (126).

È iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 67 con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 Luglio 2003.

L'ARCI PESCA FISA APS è Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 13 della L. 349/86 con DM n.0000157 del 08.05.2018.

L'ARCI PESCA FISA APS ha sede legale nel comune di Roma. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune può essere stabilita dal Consiglio Nazionale.

L'ARCI PESCA FISA APS utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione di ARCI PESCA F.I.S.A., - Federazione Italiana Sport ed Ambiente APS" o "ARCI PESCA FISA APS".

La premessa è parte integrante del presente Statuto Nazionale.

TITOLO I

Dell'identità associativa e dei principi programmatici

ARTICOLO 1

L'ARCI PESCA FISA APS è la Federazione che si organizza per settori specifici legati alle attività svolte, prevalentemente, negli ambienti acquatici.

Attività rivolte alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e al suo uso razionale.

ARTICOLO 2

L'ARCI PESCA FISA APS è la Federazione:

- dei pescatori RICREATIVI e sportivi, dei subacquei, dei nautici sportivi e diportisti, delle guardie pesca volontarie, dei volontari impegnati nella protezione civile e nella protezione ambientale;
- di tutti quei cittadini che pur non svolgendo alcuna delle attività previste ma che avendo attinenza con gli scopi e le finalità della Federazione intendono vivere insieme esperienze sociali, culturali, ricreative e formative dell'informazione e della conoscenza scientifica;
- di coloro che intendono lo sport quale manifestazione della socializzazione, dello spirito dell'avventura, del piacere della gara disinteressata e nel rispetto di tutti i cittadini al godimento dell'ambiente inteso come patrimonio inalienabile da salvaguardare.
- L'ARCI PESCA FISA APS aderisce alla "Federazione ARCT" contribuendo al perseguimento dei fini statutari ed alla realizzazione del programma della stessa.

- Tutti i soci individuali e collettivi dell'ARCI PESCA FISA APS aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

ARTICOLO 3 FINALITA' ASSOCIATIVE

L'ARCI PESCA FISA APS promuove fra tutti i cittadini la costituzione di specifiche forme aggregative rappresentative delle attività sportive, di formazione, di protezione civile, di volontariato, di difesa dell'ambiente, turistiche nonché itinerari eno-gastronomici con particolare riferimento alle tradizioni marinare e rivierasche sul territorio nazionale.

L'ARCI PESCA FISA APS promuove lo studio, la conoscenza scientifica dell'ambiente naturale e degli ecosistemi acquatici come elemento fondante per la formazione della personalità di ogni individuo, contro ogni forma di sfruttamento e alienazione e di inquinamento ambientale.

L'ARCI PESCA FISA APS promuove idonee iniziative per il superamento di qualunque diritto esclusivo di pesca e tutti gli strumenti atti affinché i pescatori ricreativi partecipino in prima persona al governo dell'attività della pesca e della risorsa ittico-ambientale.

L'ARCI PESCA FISA APS coopera con tutti i singoli e le organizzazioni che nei campi della vita sociale culturale operano per uno sviluppo sostenibile di tutte le attività umane.

L'ARCI PESCA FISA APS è per la pace, per la cooperazione internazionale e per l'Unità europea.

L'ARCI PESCA FISA APS bandisce il razzismo, l'emarginazione e le discriminazioni sociali e pone a propria base la pratica dei valori della solidarietà, delle alleanze e del pluralismo.

L'ARCI PESCA FISA APS opera per lo sviluppo e la conoscenza dell'attività piscatoria quale momento sociale, per la tutela degli ambienti acquatici e la valorizzazione del turismo.

L'ARCI PESCA FISA APS opera per favorire l'associazionismo giovanile, delle donne, degli anziani e dei disabili, la cooperazione e la formazione culturale e professionale, il volontariato, il servizio civile, la protezione civile e ambientale.

L'ARCI PESCA FISA APS intende collaborare con le altre associazioni ed organizzazioni che perseguono finalità comuni, ricercando e promuovendo forme di intesa ed unità nell'ottica del rispetto dell'autonomia e per realizzare gli interessi degli associati.

L'ARCI PESCA FISA APS intende operare facendosi promotrice di iniziative, di elaborazione e proposizione legislativa di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare, affinché le istituzioni ai vari livelli realizzino sul piano istituzionale una legislazione organica.

ARTICOLO 4

L'ARCI PESCA FISA APS può aderire o partecipare alla costituzione di Associazioni, Federazioni o Confederazioni nazionali, reti associative di cui all'art. 41 CTS, che non contrastino con le finalità, gli scopi, l'autonomia e le peculiarità della Federazione; in tal caso, ove previsto gli associati all'ARCI PESCA FISA APS saranno automaticamente associati a tali sodalizi salva la facoltà di rinuncia del singolo.

L'ARCI PESCA FISA APS può aderire ad Organismi Internazionali.

L'ARCI PESCA FISA APS può partecipare ad organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e/o associative.

L'ARCI PESCA FISA APS può promuovere o partecipare a Fondazioni, Centri Studi, Istituti Scientifici, Enti, Società anche di capitali che abbiano oggetto e finalità affini a quelli della Federazione.

Ha durata illimitata.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'ARCI PESCA FISA non ha fini di lucro.

L'ARCI PESCA FISA APS persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. g) formazione universitaria e post-universitaria;
5. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
6. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
7. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
8. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
9. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
10. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

11. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
12. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
13. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
14. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura della direzione nazionale definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dovrà essere documentato nella relazione al bilancio d'esercizio.

L'Associazione potrà esercitare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra

natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO II

Soci e Basi associative; condizioni di appartenenza individuali e collettive

ARTICOLO 6

Condizioni di iscrizione del socio individuale.

Qualsiasi persona può iscriversi all'ARCI PESCA FISA APS indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, purché ne condivida scopi e finalità.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda presso la struttura associativa competente menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e-mail, codice fiscale, cellulare, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura a cui si è aderito, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI PESCA FISA APS al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura a cui si è aderito entro trenta

giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura a cui si è aderito, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ARTICOLO 7

Diritti e doveri del socio individuale

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA FISA APS;
- a partecipare alla vita associativa ed esserne eletto nei relativi organismi;
- ad esaminare i libri associativi previa presa visione diretta presso la sede dell'associazione;

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri.

In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al Patrimonio dell'ARCI PESCA FISA APS

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla Direzione competente, la quale potrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 8

Casi di esclusione del socio individuale

La qualità di socio si perde per:

- mancato rinnovo della tessera associativa;
- decesso del socio;
- esclusione che potrà essere deliberata dagli organismi dirigenti del livello di riferimento, qualora sia constatato:
 - mancato pagamento della quota associativa;
 - comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA FISA APS;
 - inosservanza dello statuto e dei Regolamenti.

ARTICOLO 9

La sospensione del socio individuale

Nei casi previsti dall'articolo 8, il Consiglio dell'ARCI PESCA FISA APS, anziché attivare direttamente alla procedura di esclusione, può, in via preventiva, deliberare la "sospensione cautelare" dell'associato o del soggetto collettivo affiliato. La deliberazione di sospensione dovrà prevedere di porre fine immediatamente al comportamento imputato, e un congruo periodo di tempo per rimediare agli eventuali danni e controllare che i fatti imputati non abbiano a ripetersi. La deliberazione che approva la sospensione cautelare deve essere prontamente comunicata ai Garanti, che entro 30 giorni dovranno decidere le modalità di reintegrazione, o l'eventuale inizio del procedimento di esclusione di cui sopra.

ARTICOLO 10

Soggetti Collettivi, condizioni di affiliazione.

Possono aderire all'ARCI PESCA FISA APS soggetti collettivi quali: società sportive, polisportive, club, associazioni, centri di formazione, nonché ogni altro Ente del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, che abbiano finalità ed oggetto simile o compatibile con quelli dell'ARCI PESCA

FISA APS purch  dichiarino di accettare lo Statuto dell'ARCI PESCA FISA APS e ne adottino la tessera sociale.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

ARTICOLO 11

Diritti e doveri dei soggetti collettivi

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalit  dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

  compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti.

La deliberazione   comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione   annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

La qualifica di soggetto collettivo dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA FISA APS
- a partecipare alla vita associativa secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- a usufruire ed erogare i servizi organizzati dall' L'ARCI PESCA FISA APS

I soggetti collettivi sono tenuti al pagamento dell'affiliazione, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 12

Casi di esclusione dei soggetti collettivi

La qualifica di soggetto collettivo affiliato all'ARCI PESCA FISA APS si perde per:

- mancano rinnovo dell'affiliazione;
- rifiuto motivato da parte degli Organi Dirigenti dell'ARCI PESCA FISA APS;
- scioglimento o altre cause che comportino la perdita della capacità giuridica;
- comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA FISA APS;
- inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

ARTICOLO 13

La sospensione dei soggetti collettivi

Gli Organismi dirigenti dell'ARCI PESCA FISA APS possono deliberare la sospensione cautelare del soggetto collettivo affiliato con le stesse modalità previste per la sospensione dei soggetti singoli.

ARTICOLO 14

I sodalizi aderenti all'ARCI PESCA FISA APS sono retti da propri statuti e conservano autonomia giuridica amministrativa e patrimoniale.

ARTICOLO 15

Possono essere stipulati "patti federativi" e protocolli di intesa con altre Associazioni.

I termini, gli obblighi e le condizioni saranno determinati dai consigli competenti ai vari livelli.

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE ARCI PESCA FISA APS

ARTICOLO 16

Organi e strutture

I livelli di direzione dell'ARCI PESCA FISA APS sono:

- i Consigli Territoriali;
- i Consigli Regionali;
- il Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 17

L'ARCI PESCA FISA APS è composta da:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- da uno a tre Vicepresidenti;
- il Segretario Nazionale (se nominato);

- il Collegio Nazionale dei Garanti;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 18

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo di amministrazione dell'ARCI PESCA FISA APS ai sensi dell'art. 26 del CTS.

E' eletto dal Congresso Nazionale ed è il massimo organo di direzione politica dell' ARCI PESCA FISA APS ed ha il compito di:

- verificare e applicare i deliberati congressuali;
- convocare convegni e specifiche assemblee di settore che contribuiscano all'arricchimento della politica di intervento della Federazione attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti collettivi affiliati;
- determinare le modalità del tesseramento e l'entità delle quote associative e di affiliazione annuali;
- discutere e approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce compreso quello delle strutture;
- discutere e approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce;
- nominare un Comitato scientifico;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, da uno a tre Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie, il Segretario Nazionale (se nominato), i componenti della Direzione Nazionale;
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il collegio nazionale dei revisori dei conti;

- ratificare la realizzazione delle strutture e gli organigrammi proposti dalla Direzione Nazionale;
- deliberare la ratifica di adesione ad organismi nazionali ed internazionali e le nomine dei soci negli stessi;
- ratificare il commissariamento dei comitati regionali, territoriali e delle strutture necessarie all'attuazione dei programmi, decisi dalla Direzione Nazionale;
- ratificare la partecipazione dell'ARCI PESCA FISA APS in società di capitali;
- convocare d'intesa con le strutture locali i congressi costitutivi di nuovi comitati regionali;
- approvare eventuali specifici regolamenti organizzativi.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio

Il Consiglio Nazionale potrà inserire nuovi consiglieri in sostituzione per decadenza per due assenze non giustificate o per gravi cause, su proposta dell'organismo assembleare dell'articolazione territoriale di cui erano espressione, purché comunque non sia superato il 50% dell'intero consiglio eletto al Congresso Nazionale.

Al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

ARTICOLO 19

La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale, è l'organo di governo ed è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale ed ha i seguenti compiti:

- predisporre gli strumenti e gli organigrammi necessari all'attuazione del programma della Federazione proponendone la ratifica al Consiglio Nazionale di strutture ed organismi;
- nominare i rappresentanti dell'associazione in organismi, istituzioni ed istituti pubblici e privati;
- stipulare accordi e intese al fine di realizzare i programmi dell'ARCI PESCA FISA APS;
- procedere al commissariamento dei comitati regionali, territoriali, e delle strutture necessarie all'attuazione dei programmi;
- ratificare le strutture e gli organismi regionali e territoriali in caso di assenza della struttura regionale
- predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- convoca i congressi straordinari territoriali in assenza delle strutture regionali;
- cura la tenuta del libro degli associati.

Il Presidente Nazionale, I Vicepresidenti, il Segretario Nazionale, ne sono membri di diritto.

ARTICOLO 20

Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'ARCI PESCA FISA APS ed ha le seguenti funzioni:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA FISA APS;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'ARCI PESCA FISA APS sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;

- convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Direzione Nazionale;
- assicura il regolare funzionamento degli Organi e delle strutture.

Il Presidente può delegare compiti propri e funzioni mediante delega scritta e accettazione del preposto.

ARTICOLO 21

I Vicepresidenti

Il Vicepresidente od i Vicepresidenti Nazionali, di cui uno con le funzioni di Vicario, sono eletti dal Consiglio Nazionale e coadiuvano il Presidente Nazionale con specifici incarichi.

Il Vicepresidente od il Vicepresidente Vicario sostituiscono il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti Nazionali unitamente al Segretario Nazionale.

ARTICOLO 22

IL Segretario Nazionale (se nominato)

Il Segretario Nazionale (se nominato), eletto dal Consiglio Nazionale, è l'organo che garantisce il funzionamento delle strutture ivi compresa anche la sede nazionale. Segue le questioni dell'organizzazione relative all'intera Federazione, cura l'organizzazione del tesseramento, della gestione amministrativa e finanziaria e della raccolta dei dati. Segue e coordina l'attività dei Comitati dei vari livelli, ne garantisce il funzionamento e propone le soluzioni all'organo di governo. Qualora il Segretario Nazionale non venga nominato, tali funzioni saranno svolte da un Vicepresidente.

TITOLO IV

Comitati Regionali

ARTICOLO 23

I Comitati Regionali sono i livelli di direzione politica e programmatica e di coordinamento del territorio regionale, concorrono a definire gli orientamenti del Comitato Nazionale.

I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali.

I Comitati delle Regioni a Statuto Speciale possono adottare d'intesa con il Comitato Nazionale misure atte a corrispondere alle loro esigenze specifiche.

I Comitati Territoriali e Regionali sono costituiti in forma di associazione di promozione sociale (APS), operano ai sensi delle finalità associative di cui agli artt. 2 e 3 Titolo I del presente Statuto e, pur configurandosi come livelli dell'Associazione nazionale, sono dotati di atto costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di statuto autonomi.

In ogni caso, gli statuti dovranno essere inviati al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale esprimerà parere di legittimità e congruità statutarie.

In casi eccezionali e in deroga a quanto previsto al presente articolo, previo accordo con la Direzione Nazionale, i Comitati territoriali e Regionali potranno essere ammessi come "ODV" o "altri enti del Terzosettore" o "senza scopo di lucro", a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Su iniziativa dei Comitati Territoriali e Regionali coinvolti, possono costituirsi, in accordo con la Direzione nazionale, Comitati Interregionali: requisito essenziale è l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo. Agli stessi si applicano le disposizioni previste per i Comitati Regionali.

ARTICOLO 24

Organi e strutture del comitato regionale

Il Congresso Regionale;

Il Consiglio Regionale;

Il Presidente Regionale;

Il o i Vicepresidenti;

Il Segretario Regionale (se nominato);

Le Direzione Regionale;

Il Collegio Regionale dei Garanti.

L'organo di controllo regionale;

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti;

ARTICOLO 25

Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è l'organo di amministrazione dell'ARCI PESCA FISA APS ai sensi dell'art. 26 del CTS.

Il Consiglio Regionale è eletto dal Congresso Regionale ed è il massimo organo di direzione politica e di coordinamento, esso ha il compito di:

- applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso e del Comitato Nazionale;
- convocare il Congresso Regionale licenziandone i documenti proposti e nominando la Commissione Verifica Poteri;
- controllare e verificare la realizzazione delle decisioni assunte;
- convocare convegni e specifiche assemblee;
- deliberare e proporre alla Direzione Nazionale le proprie strutture territoriali, anche tenendo conto di eventuali esigenze legislative e territoriali della regione dettandone i compiti;

- approvare eventuali specifici regolamenti organizzativi;
- discutere e approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il collegio regionale dei revisori dei conti;
- convocare di intesa con le strutture locali i congressi costitutivi di nuovi comitati territoriali;
- ratificare i responsabili delle proprie strutture su designazione della Direzione Regionale;
- determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative annuali per la parte di competenza regionale;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, da uno a tre Vicepresidenti, il Segretario Regionale (se nominato) e la Direzione Regionale;
- proporre alla Direzione Nazionale il commissariamento dei comitati territoriali

Il Consiglio è convocato dal Presidente Regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile dall'anno precedente.

Il Consiglio Regionale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione, sulla base della lista di sostituzioni approvate dal congresso, purché comunque non sia superato il 50% dell'intero Consiglio eletto al Congresso Regionale.

ARTICOLO 26

La Direzione Regionale

La Direzione Regionale è eletta dal Consiglio Regionale ed è l'organo di governo regionale dell'ARCI PESCA FISA APS.

È convocata ed è presieduta dal Presidente Regionale o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario ed ha i seguenti compiti:

- predisporre gli strumenti regionali necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali delle regioni proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Regionale;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione in organismi, istituzionali ed istituti pubblici e privati;

Il Presidente Regionale, il o i Vicepresidenti, il Segretario Generale (se nominato) ne sono membri di diritto.

ARTICOLO 27

Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale, rappresenta territorialmente l'ARCI PESCA FISA APS ed ha i seguenti compiti;

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA FISA APS;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'ARCI PESCA FISA APS sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio e la Direzione Regionale;
- assicura il regolare funzionamento degli organismi.

ARTICOLO 28

I Vicepresidenti Regionali

I Vicepresidenti Regionali, da uno a tre, sono eletti dal Consiglio Regionale e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Tra i Vicepresidenti il Presidente Regionale designa per la ratifica del Consiglio Regionale il Vicepresidente che ricopre funzioni Vicarie.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti.

ARTICOLO 29

Il segretario Regionale (se nominato)

Il Segretario Regionale (se nominato) garantisce il funzionamento delle strutture regionali, segue le questioni dell'organizzazione, cura il tesseramento e la raccolta dei dati e segue il buon funzionamento dei comitati territoriali.

Il Segretario Regionale (se nominato) predispone il bilancio di esercizio. Qualora il Segretario Regionale non venga nominato, tali funzioni saranno svolte da un Vicepresidente.

TITOLO V

COMITATI TERRITORIALI

ARTICOLO 30

I Comitati territoriali sono istanza elettiva di direzione politica, promozione e gestione programmatica dell'ARCI PESCA FISA APS sul territorio ed il riferimento diretto per tutti i sodalizi ed i soci.

I Comitati Territoriali sono costituiti in forma di associazione di promozione sociale (APS), operano ai sensi del Titolo I del presente Statuto e, pur configurandosi come livelli dell'Associazione nazionale, sono dotati di atto costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di statuto autonomi.

In ogni caso, gli statuti dovranno essere inviati al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale esprimerà parere di legittimità e congruità statutarie.

In casi eccezionali e in deroga a quanto previsto al presente articolo i Comitati Territoriali, previo accordo con la Direzione Nazionale e/o Regionale, potranno essere ammessi come “ODV” o “altri enti del Terzosettore” o “senza scopo di lucro”, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Sono requisiti essenziali di un Comitato Territoriale:

- l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo;
- un numero minimo di tre associazioni di promozione sociale e un numero rappresentativo di soci/e esistente nell'area di competenza;
- un numero di altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti;
- la dotazione di strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni.

La valutazione sull'opportunità o necessità di istituire un nuovo Comitato Territoriale è svolta dal livello sovraordinato in accordo con gli organismi di Direzione Nazionale

ARTICOLO 31

Organi e strutture del Comitato Territoriale

Sono organi del Comitato Territoriale:

- Il Congresso Territoriale;
- Il Consiglio Territoriale;
- Il Presidente Territoriale;
- Il o i Vicepresidenti Territoriale;
- Il Segretario Territoriale (se nominato);
- La Direzione Territoriale;
- L'Organo di Controllo Territoriale

- Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti

ARTICOLO 32

Il Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale è l'organo di amministrazione dell'ARCI PESCA FISA APS ai sensi dell'art. 26 del CTS.

Il Consiglio Territoriale è eletto dal Congresso Territoriale ed è il massimo organo di direzione politica e di coordinamento esso ha il compito di:

- applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso, del Comitato Regionale e del Comitato Nazionale;
- convocare il Congresso Territoriale e nominare la Commissione Verifica Poteri;
- verificare la realizzazione delle decisioni assunte;
- convocare convegni e specifiche assemblee;
- deliberare strutture ed organigrammi Territoriali proposti dalla Direzione Territoriale;
- ratificare la nomina della Direzione Territoriale dei responsabili politici ed organizzativi di tutte le proprie strutture;
- approvare eventuali specifici regolamenti organizzativi;
- determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative annuali nell'ambito territoriale;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Territoriale (se nominato) ed i componenti della Direzione Territoriale;
- discutere e approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il collegio territoriale dei revisori dei conti;
- ratificare la nomina di Vicepresidente Vicario indicata dal Presidente Territoriale.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio

Il Consiglio Territoriale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione, sulla base della lista di sostituzioni approvate dal congresso, purché comunque non sia superato il 50% dell'intero consiglio.

ARTICOLO 33

La Direzione Territoriale

La Direzione Territoriale è eletta dal Consiglio Territoriale ed è l'organo di governo territoriale dell'ARCI PESCA FIA APS, è convocata e presieduta dal Presidente Territoriale o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario Territoriale ed ha i seguenti compiti:

- predispone gli strumenti regionali necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali delle regioni proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Provinciale Territoriale;
- garantisce l'attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio Territoriale;
- nomina i responsabili delle strutture territoriali;
- Cura la tenuta del libro degli associati.

Fanno parte di diritto della Direzione Territoriale il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario (se nominato).

ARTICOLO 34

Il Presidente Territoriale

Il Presidente Territoriale è eletto dal Consiglio Territoriale ed ha le seguenti funzioni:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA FISA APS
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Territoriale;
- assicura il regolare funzionamento degli organismi;
- designa il Vicepresidente Territoriale Vicario.

ARTICOLO 35

I Vicepresidenti Territoriali

I Vicepresidenti Territoriali, da uno a tre, sono eletti dal Consiglio Territoriale e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Tra i Vicepresidenti il Presidente Territoriale designa per la ratifica del Consiglio Territoriale il Vicepresidente che ricopre funzioni Vicarie.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti.

ARTICOLO 36

Il Segretario Territoriale (se nominato)

Il Segretario Territoriale (se nominato):

- garantisce il funzionamento delle strutture territoriali;
- segue le questioni dell'organizzazione,
- cura il tesseramento e la raccolta dei dati;
- tiene il contatto con le strutture di base.

Il Segretario Territoriale (se nominato) predispone il bilancio di esercizio.

Qualora il Segretario Territoriale non venga nominato, tali funzioni saranno svolte da un Vicepresidente.

TITOLO VI

CONGRESSI

ARTICOLO 37

Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS.

Il Congresso Nazionale ordinario è convocato dal Consiglio Nazionale ogni 4 anni.

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'ARCI PESCA FISA APS.

Il Congresso è preparato attraverso i Congressi Territoriali, i Congressi Regionali, secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.

Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti nei Congressi.

Ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Il Congresso Nazionale ordinario:

- fissa le linee programmatiche;
- approva lo statuto nazionale e le sue eventuali modifiche;
- elegge il Consiglio Nazionale e il Collegio dei Garanti.

Il Congresso Nazionale straordinario può essere convocato:

- per deliberazione del Consiglio Nazionale approvato da almeno i 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica;
- su richiesta motivata da 1/3 dei Comitati Territoriali purché rappresentino 1/3 dei soci;
- su richiesta motivata di 1/3 dei Comitati Regionali purché rappresentino almeno 1/3 dei soci.

Il Congresso Straordinario deve essere convocato entro 120 giorni.

ARTICOLO 38

Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS.

Il Congresso Regionale ordinario è convocato dal Consiglio Regionale ogni 4 anni ed è svolto in epoca antecedente a quello Nazionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale,

Al Congresso Regionale partecipano i delegati eletti dai Congressi Territoriali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Regionale.

Il Congresso Regionale:

- discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali,
- da mandato al Consiglio Regionale di proporre mozioni ed emendamenti ai documenti congressuali nazionali e proposte di modifica allo Statuto;
- discute e approva il programma politico ed organizzativo dell'ARCI PESCA FISA APS sul territorio Regionale;
- elegge il Consiglio Regionale;
- elegge il Collegio Regionale dei Garanti;
- elegge i delegati al Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale straordinario può essere convocato:

- dalla Direzione Nazionale d'intesa con le strutture locali;

- per deliberazione del Consiglio Regionale approvata almeno dai 2/3 dei consiglieri esponenti ed effettivamente in carica;
- su richiesta motivata di 1/3 dei Comitati Territoriali che rappresentino almeno 1/3 dei soci nella Regione.

ARTICOLO 39

Il Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS.

Il Congresso Territoriale ordinario è convocato dal Consiglio Territoriale ogni 4 anni e si svolge in epoca antecedente a quello Nazionale e a quello Regionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.

Ai Congresso Territoriale partecipano i delegati eletti da assemblee di soci individuali o collettivi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Territoriale.

Il Congresso Territoriale:

- discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali,
- invia al Comitato Nazionale tramite il Comitato Regionale mozioni e proposte di modifiche ai documenti nazionali;
- discute e approva il programma politico ed organizzativo dell'ARCI PESCA FISA APS sul territorio di sua competenza;
- elegge il Consiglio Territoriale
- elegge i delegati al Congresso di istanza superiore secondo le norme dettate dal Consiglio Nazionale.

Il Congresso Territoriale straordinario può essere convocato:

- dal Consiglio Territoriale d'intesa con le strutture locali;

- per deliberazione del Consiglio Territoriale approvato da almeno i 2/3 dei consiglieri componenti ed effettivamente in carica;
- su richiesta motivata di 1/3 dei sodalizi associati sul territorio e che rappresentino almeno 1/3 dei soci;
- su richiesta motivata dalla Direzione Nazionale;
- su richiesta motivata dalla Direzione Regionale.

TITOLO VII

ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

ARTICOLO 40

COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

Il Collegio Nazionale dei Garanti è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna con funzioni arbitrali, consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'ARCI PESCA FISA APS.

Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da 3 componenti effettivi e 2 supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Garanti è eletto dal Congresso Nazionale.

Ha il compito di istruire, discutere e decidere, con esclusione di ogni altra giurisdizione interna, su ogni controversia sorta all'interno dell'ARCI PESCA FISA APS, tra gli Organi del livello Nazionale e gli Organi appartenenti a diversi livelli Regionali secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni.

Il Collegio Nazionale dei Garanti decide, altresì, in via esclusiva, con esclusione di ogni altra giurisdizione interna in sede di appello sulle decisioni dei Collegi Regionali dei Garanti eccetto quelle concernenti le attività sportive regionali, depositando la decisione entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso in appello.

Il Collegio Nazionali dei Garanti ha il compito di pronunciarsi in ultima istanza in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione e di espulsione dei soci individuali e delle strutture collettive.

Il Collegio ha il compito di riunire almeno una volta tra un congresso e l'altro tutti i Collegi Regionali per predisporre programmi unitari di orientamento e funzionamento.

Il Collegio Nazionale è anche ultimo appello attinente l'Attività Sportiva Nazionale,

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti partecipa senza diritto di voto al Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 41

COLLEGIO REGIONALE dei GARANTI

Il Collegio Regionale dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Il Collegio Regionale dei Garanti: è formato da 3 componenti effettivi e 2 supplenti; i componenti sono eletti tra/ le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Regionale dei Garanti è eletto dal Congresso Regionale.

Ha il compito di istruire, discutere e decidere, su ogni controversia sorta all'interno degli organismi regionali, territoriali e locali.

Il Collegio dei Garanti Regionali ha il compito di pronunciarsi in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione e di espulsione dei soci individuali e collettivi operanti sul territorio regionale.

Il Collegio Regionale dei Garanti è anche l'ultimo appello attinente l'attività sportiva Provinciale e Regionale.

Il Presidente del Collegio Regionale dei Garanti partecipa senza diritto di voto al Consiglio Regionale.

ARTICOLO 42

ORGANI DI CONTROLLO NAZIONALE, REGIONALI E TERRITORIALI

L'organo di controllo ai vari livelli istituzionali, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 43

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017

Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente iscritto all' Albo dei Revisori Contabili e due membri supplenti ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti. Fornisce ai Collegi Regionali e Provinciali dei Revisori dei Conti criteri ed indirizzi per le procedure di controllo.

Il Collegio attiva procedure ispettive ai vari livelli dell'ARCI PESCA FISA APS

Esso presenta annualmente al Consiglio Nazionale una relazione scritta sul bilancio di esercizio del livello Nazionale dell'ARCI PESCA FISA APS.

I membri del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

ARTICOLO 44

IL COLLEGIO REGIONALE dei SINDACI REVISORI DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente iscritto all' Albo dei Revisori Contabili e due membri supplenti, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi sia deliberati e/o regolamenti corrispondenti.

Conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Esso presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sul bilancio di esercizio ed invia copia della stessa al Collegio Nazionale.

I membri del Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio regionale senza diritto di voto.

ARTICOLO 45

IL COLLEGIO TERRITORIALE dei SINDACI REVISORI DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente iscritto all' Albo dei Revisori Contabili e due membri supplenti, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi sia deliberati e/o regolamenti corrispondenti. conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Esso presenta annualmente al Consiglio Territoriale una relazione scritta sul bilancio di esercizio e ne invia copia al Collegio Regionale e Nazionale.

I membri del Collegio Territoriale dei Sindaci revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Territoriale senza diritto di voto.

TITOLO VIII

PARITÀ' DI GENERE

ARTICOLO 46

L'Associazione ARCI PESCA FISA APS promuove la parità di genere, incentivando la presenza e la partecipazione delle donne alla vita associativa, con apposita azione di sensibilizzazione rivolta sia in ambito sociale che nella società civile.

TITOLO IX

COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 47

I Comitati Regionali e i Comitati Territoriali possono essere commissariati per:

- mancato funzionamento per un periodo prolungato di tempo degli organi dirigenti o esecutivi;
- impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;
- gravi violazioni dello Statuto o del Regolamento Nazionale;
- mancato deposito del bilancio di esercizio ai vari livelli;
- gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile.

La Direzione Nazionale dell'ARCI PESCA FISA APS può proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento dei Comitati Regionali o Territoriali.

La Direzione Regionale può disporre il commissariamento dei Comitati Territoriali.

I Presidenti ai vari livelli, per quanto di rispettiva competenza provvederanno alla nomina dei Commissari.

La procedura di commissariamento è attivata dagli organi previsti dallo statuto.

Avverso il provvedimento di commissariamento è dato ricorso, entro 15 giorni dalla delibera, esclusivamente al competente Collegio dei Garanti che decide entro 60 giorni.

La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

ARTICOLO 48 COMMISSARIO

Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività dell'ARCI PESCA FISA APS nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito.

Risponde all'organismo che lo ha nominato e predispone gli atti necessari al ripristino, nel più breve tempo possibile, degli organismi commissariati.

Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

TITOLO X PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 49 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'ARCI PESCA FISA APS è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'ARCI PESCA FISA APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza, del Comitato Nazionale, dei Comitati Regionali e dei Comitati Territoriali:

- i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi per il corpo sociale;
- le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.
- le sottoscrizioni e le raccolte di fondi mediante la realizzazione di concorsi a premi secondo le vigenti normative;
- i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene dalle quote associative annuali, nonché contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati e da ogni altra entrata pubblica o privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Comitato Nazionale, il Comitato Regionale e i livelli Territoriali, hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, e quindi rispondono, per quanto di rispettiva competenza, delle obbligazioni direttamente contratte.

ARTICOLO 50

Per quanto riguarda le attività del volontariato ed i rapporti di lavoro si applicano le disposizioni previste dal CTS.

ARTICOLO 51

I Poteri di Rappresentanza

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale esclusivamente del livello territoriale che rappresenta, ha quindi, facoltà:

- di contrarre obbligazioni in nome e per conto di essa;
- di compiere con soggetti pubblici e privati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organismi direttivi o esecutivi, ivi compresa l'acquisizione o cessione di beni mobili od immobili, l'apertura di fidi, conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie personali o reali a favore di terzi.

Il Presidente, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all'uopo delegate.

ARTICOLO 52

L'esercizio sociale ed il bilancio

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo dell'approvazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.

Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto è predisposto dalla Direzione che lo sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, saranno destinate, con l'approvazione della Direzione Nazionale, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, in favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle leggi vigenti.

È fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dei proventi delle attività, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, deve essere documentata, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio

TITOLO XI

Scioglimenti

ARTICOLO 53

Scioglimento del Comitato nazionale

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, lo scioglimento dell'ARCI PESCA FISA APS può essere deliberato unicamente dal Congresso Nazionale appositamente convocato con il voto favorevole dei quattro quinti dei delegati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'ARCI PESCA FISA APS sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti o Associazioni del Terzo settore aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle

dell'ARCI, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

ARTICOLO 54

Scioglimento di livelli regionali o territoriali

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, lo scioglimento dei Comitati Regionali e Territoriali può essere deliberato unicamente dagli rispettivi congressi, appositamente convocati, con il voto favorevole dei quattro quinti dei delegati aventi diritto al voto.

Il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e nominato dal consiglio territorialmente competente ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

TITOLO XII

Modifiche Statutarie

ARTICOLO 55

Lo Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti al momento del voto.

Lo Statuto può essere modificato, per procedere ad adeguamenti normativi, dal Consiglio Nazionale. In tal caso le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 56

Il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale (se nominato) o dal Vicepresidente sono autorizzati ad apportare tutte le modifiche necessarie e conseguenti alle disposizioni tributarie ed alle richieste degli Enti Governativi preposti per il rilascio dei riconoscimenti giuridici.

TITOLO XIII

NORME VARIE

ARTICOLO 57

A partire dall'approvazione dal presente statuto i Presidenti Territoriali, Regionali ed il Presidente Nazionale possono essere sempre rieletti ai vari livelli di rappresentanza associativa.

L'incarico di Presidente a tutti i livelli è compatibile con qualsiasi altro tipo di incarico Presidenziale all'interno dell'Associazione.

Gli eletti in tutti gli organismi dirigenti a tutti i livelli, assenti per due volte agli organismi di appartenenza sono dichiarati decaduti su proposta dei Presidenti ai vari livelli.

ARTICOLO 58

Libri sociali obbligatori

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- 1) fare richiesta scritta per il libro di cui intende prendere visione;
- 2) specificare la motivazione, che deve essere circoscritta;

- 3) sono ammessi a fare richiesta di consultazione solo gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
- 4) in caso di accoglimento della richiesta, la Direzione permette entro tre mesi la consultazione del libro nei locali della sede competente, stabilendo il giorno e l'orario di consultazione;
- 5) in caso di rigetto della richiesta, l'interessato ricorrere al Collegio dei Garanti competente, il quale si pronuncerà in maniera insindacabile entro tre mesi dal ricevimento del ricorso.

ARTICOLO 59

Modalità telematica

La partecipazione alle varie riunioni e/o le votazioni possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione"

ARTICOLO 60

Norme applicative

Tutti i livelli dell'ARCI PESCA FISA APS, entro 120 giorni dalla conclusione del congresso nazionale dovranno assumere le necessarie delibere di adeguamento alle norme statutarie.

ARTICOLO 61

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia ed in particolare quelle del CTS.

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.